

Avvocato Alberto Dessì

Patrocinante in Cassazione e nelle altre Giurisdizioni Superiori
Via Roma I Traversa, 1 - 09057 Nuragus (SU)
Tel./Fax 0782818028 Cell. 3479166864
e-mail: dessialbertonur@gmail.com
pec: dessialbertoavvocato@pec.it

PEC

va@pec.mase.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PROGETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' E.T.A.S. s.r.l.
(Estrazione e Trasformazione Argille Sarde s.r.l.) cod. fiscale e partita iva n° 01091510915
[ID: 10464] Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di
un Impianto fotovoltaico di potenza 24,195 MWP in zona industriale di Perd'e Cuaddu nel
Comune di Isili (SU). Proponente: Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.

La presente per riscontrare le controdeduzioni e le integrazioni progettuali ultime dell'istante pubblicate nel sito del MASE in relazione al progetto in oggetto emarginato.

Nell'interesse ed unitamente alla società E.T.A.S. s.r.l. (Estrazione e Trasformazione Argille Sarde s.r.l.) cod. fiscale e partita iva n° 01091510915, con sede in Villanova Tulo nel Vico Santa Maria n° 4, pec: etassrl@pec.cgn.it, in persona del sottoscritto legale rappresentante *pro tempore* signor Tonino Demuro, Codice Fiscale _____, nato a _____ il _____, ivi residente _____, che sottoscrive digitalmente la presente siamo a significare e chiedere quanto meglio in appresso.

Le controdeduzioni presentate dalla società istante e le ultime integrazioni progettuali non colgono nel segno e non risolvono le incompatibilità e carenze evidenziate già in precedenza, pertanto la procedura dovrà essere archiviata per mancanza dei presupposti.

Non sono state infatti superate le osservazioni depositate dallo scrivente in data 20.11.2023 in relazione al vincolo minerario confligente con la procedura qui contestata, neppure le

integrazioni progettuali e le controdeduzioni ultime della Società Sardinia Solar Energy colgono nel segno.

Infatti la società istante non da prova di avere la disponibilità del suolo in relazione ai beni demaniali coinvolti, e neppure da prova ed allega la disponibilità del sottosuolo, tra cui il giacimento minerario scoperto dalla società scrivente.

Si aggiunga che non é dato sapere come si possa affermare di avere la disponibilità del suolo se il relativo sottosuolo costituisce un giacimento minerario coltivabile che é un bene demaniale di esclusiva proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, e il tutto senza averne la concessione dalla stessa Autorità amministrativa competente.

Perché si possa disporre del bene demaniale “giacimento minerario” la società istante avrebbe dovuto presentare una richiesta di concessione mineraria che allo stato é stata presentata dalla società scrivente che si trova infase di rilascio del P.A.U.R. e per la quale la scrivente vanta la prelazione allo sfruttamento.

L'unica autorità amministrativa che può esprimersi sullo sfruttamento dei giacimenti minerari sardi é la Regione Autonoma della Sardegna che si é già espressa sulla validazione del giacimento in favore della E.T.A.S. s.r.l. riconoscendo positivamente la ricerca mineraria effettuata e prorogandone la ricerca a suo tempo.

Sul punto giova osservare che il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna si é recentemente espresso in favore della società scrivente proprio in relazione alla validità della procedura e validazione del giacimento minerario da parte della RAS.

Infatti l'avvio del procedimento di rilascio della proroga del permesso di ricerca, Mauru Marras, é stato pubblicato nel BURAS del 30.06.2022, inoltre, la determina integrale di rilascio del primo permesso di ricerca veniva notificata personalmente al proprietario il 12.08.2021; si aggiunga che la pubblicazione di avvio del procedimento dell'originario permesso di ricerca risulta pubblicata nel Buras 34/2021 del 3.06.2021 e successiva pubblicazione della determinazione di autorizzazione al permesso di ricerca nel Buras 52/2021 del 9.09.2021.

Non é chi non veda che il vincolo minerario é stato posto dalla Regione Autonoma della Sardegna con largo anticipo, e si veda anche la Sentenza TAR Sardegna n. 408_2024 pubblicata il 27.05.2024 resa nei ricorsi riuniti 574/2023 e 836/2023.

Infatti il Tribunale Amministrativo Sardo ha respinto i vizi sollevati dai ricorrenti in ordine ad una presunta ed infondata prevalenza dell'interesse vantato dagli investitori di impianti fotovoltaici sui suoli che insistono su beni demaniali indisponibili ove la Regione Sardegna ha posto vincoli minerari dei quali la stessa ha competenza esclusiva.

Pertanto confermate tutte le eccezioni sollevate e non superate dalle controdeduzioni si insiste perche l'autorità procedente disponga l'archiviazione della procedura per mancanza dei presupposti di Legge.

Si allega copia della sentenza Tar Sardegna n 408_2024.

Nuragus/Villanova Tulo 12.06.2024

Sottoscrive per ratifica e conferimento digitalmente

Tonino Demuro nella sua qualità di amministratore della società E.T.A.S. S.r.l.



TONINO
DEMURO
12.06.2024
16:47:55
GMT+00:00

Avv. Alberto Dessì



DESSI'
ALBERTO
12.06
.2024
18:16:03
UTC

Publicato il 27/05/2024

N. 00408/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2023 REG.RIC.
N. 00836/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2023, proposto da Fallimento Phoenix One S.R.L in Liquidazione, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vignolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murrone e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E.T.A.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Dessì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Futura S.r.l., non costituitasi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2023, proposto da Futura S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;

contro

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;

la Regione Sardegna, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

E.T.A.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Dessì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Fallimento Phoenix One S.r.l., in Liquidazione, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22.

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 574 del 2023:

della Determinazione n. 267 del 14 aprile 2023, con la quale il Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna ha rilasciato alla Società controinteressata “*il rinnovo del permesso minerario per la ricerca di argille bentonitiche e smettiche denominato ‘Maunu Marras’ nel Comune di Isili, rilasciato con Determinazione SAERA n. 554 prot. 25862 del 9.7.2021*”, nonché di ogni atto presupposto o comunque connesso;

quanto al ricorso n. 836 del 2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 267 del 14 aprile 2023 con la quale il Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna ha rilasciato alla Società controinteressata E.T.A.S. s.r.l. *“la proroga del permesso di ricerca mineraria per argille bentonitiche e argille smettiche denominato ‘Mauru Marras’ nel Comune di Isili ... rilasciato con Determinazione SAERA n. 554 prot. 25862 del 9.7.2021”*, pubblicata nel Buras in data 11.5.2023 (parte I e II, n. 25), nonché
- di ogni atto antecedente, presupposto, connesso, consequenziale ivi inclusa, ove occorra, la Determinazione SAERA n. 554 prot. 25862 del 9 luglio 2021 recante il rilascio del permesso minerario per un anno in favore della ETAS Srl e la nota DGI n. 9556 del 3 marzo 2023 trasmessa al Curatore fallimentare della Phoenix One Srl in liquidazione in riscontro alla nota del Curatore prot. DGI 7560 del 21 febbraio 2023.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna, E.T.A.S. S.r.l., Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fallimento Phoenix One S.r.l., in Liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Fallimento Phoenix One srl in liquidazione ha impugnato la Determinazione n. 267 del 14 aprile 2023, con la quale il Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna ha

rilasciato alla Società controinteressata E.T.A.S. s.r.l. (Estrazione e Trasformazione Argille Sarde) il rinnovo del permesso minerario per la ricerca di argille bentonitiche e smettiche denominato ‘*Maunu Marras*’ nel Comune di Isili, rilasciato con Determinazione SAERA n. 554 prot. 25862 del 9.7.2021”. Il Fallimento ha impugnato inoltre ogni atto correlato.

2. Espone la ricorrente che, nell’ambito della procedura fallimentare, il 24.3.2022 è stato pubblicato il bando e il regolamento di vendita dei terreni in Comune di Isili, già di proprietà della società fallita, terreni che, in data 20 maggio 2022, sono stati aggiudicati alla Società Futura srl per il prezzo di € 1.750.000,00.

3. Rappresenta il Fallimento Phoenix che su parte dei terreni in questione insiste il permesso di ricerca per argille bentonitiche e smettiche rilasciato con Determinazione n. 554/2021 del 9 luglio 2021, per la durata di un anno, dal Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna alla Società E.T.A.S. srl.

4. Con Determinazione n. 267 del 14 aprile 2023 la Direzione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della R.A.S. ha accolto la domanda di proroga del permesso avanzata dalla medesima società ETAS srl in data 31 maggio 2022.

5. Avverso tale atto di proroga, con il gravame nrg 574/2023 è insorto il Fallimento ricorrente che ha formulato tre motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10 della L. 241/1990, con riferimento agli artt. 7 e 8 della stessa legge – violazione dell’art. 7 della L.r. n. 15 del 7.5.1957 e dell’art. 6 del R.D. 1443/1927 per difetto del presupposto richiesto per il rinnovo del permesso di ricerca - Eccesso di potere, difetto di istruttoria.

5.1.1. Espone parte ricorrente che il Fallimento, fin dal 5 agosto 2022, aveva segnalato all’Amministrazione il proprio interesse ad opporsi al rilascio del rinnovo del permesso di ricerca adducendo, oltre che le ragioni

proprie della procedura fallimentare – fra le quali quella di destinare il proprio patrimonio, in via esclusiva, al soddisfacimento dei creditori – la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del rinnovo e, in particolare, l'accertata totale inattività della E.T.A.S. nell'anno intercorso dal momento del rilascio dell'originario permesso che, a termini di legge e dell'originario provvedimento autorizzatorio, avrebbe dovuto provocare il provvedimento di decadenza del permesso stesso.

Tale intendimento era stato poi ribadito con l'atto d'intervento nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/1990, del 20 marzo 2023.

5.1.2. Si duole il Fallimento del fatto che, a fronte di tale manifestata volontà partecipativa, la Regione -in violazione delle regole più elementari che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e, in particolare, dell'art. 10 della L. 241/1990- non abbia fornito alcuna risposta. Tale omissione assumerebbe una particolare rilevanza alla luce della natura altamente discrezionale dell'attività amministrativa che si correla alla presentazione dell'istanza di proroga di un permesso di ricerca mineraria e del fatto che, proprio con riguardo ai presupposti dettati dall'art. 7 della L.r. 15/1957 e dall'art. 6 del R.D. 1443/1927, concernenti la constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti, il soggetto titolare del diritto di proprietà del suolo avrebbe potuto fornire elementi suscettibili di influire sul contenuto del provvedimento conclusivo.

5.1.3. Peraltro, soggiunge il Fallimento che, con le proprie note redatte sulla base degli accertamenti effettuati dal tecnico incaricato dalla procedura fallimentare, aveva addirittura segnalato il difetto del presupposto essenziale richiesto dalla legge a giustificazione del rinnovo e, quindi, implicitamente, la violazione dell'art. 7 della L.r. n. 15 del 7.5.1957 e dell'art. 6 del R.D. 1443/1927, data l'omessa effettuazione dei lavori previsti dal programma di ricerca e la conseguente insussistenza degli utili risultati ottenuti.

5.2. Con un secondo motivo di doglianza il Fallimento Phoenix One srl deduce la violazione dell'art. 7 della L.R. n° 15 del 7.5.1957.

5.2.1. Evidenzia la curatela che l'art. 7, secondo comma, della L.r. n. 15/1957, prevede che *“A seguito della richiesta di proroga l'autorizzazione (...) si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi”*.

Poiché l'istanza di rinnovo del permesso di ricerca, scadente l'8 luglio 2022, è stata presentata dalla E.T.A.S. srl in data 31 maggio 2022 evidenzia l'esponente che il provvedimento che ha accolto quest'ultima, risalente al 14 aprile 2023, risulterebbe adottato oltre il predetto termine semestrale.

Pertanto, la disposta proroga si paleserebbe illegittima in quanto rilasciata una volta che il termine di efficacia del provvedimento originario era scaduto.

5.3. Con il terzo e ultimo profilo di gravame parte ricorrente censura la violazione dell'art. 7 della L.r. n. 15 del 7.5.1957 e dell'art. 1, comma 2 bis, della l. 241/1990.

5.3.1. Evidenzia l'esponente che l'impugnata Determinazione con la quale è stata accordata la proroga del permesso estrattivo presentata il 31 maggio 2022, autorizza l'attività di ricerca fino al 13 aprile 2024. Tuttavia, l'art. 7 della L.R. n° 15 del 7.5.1957 prevede che il permesso di ricerca possa essere prorogato per due soli periodi, di un anno ciascuno, e quindi l'Amministrazione concedente non avrebbe potuto accordare la proroga per un periodo superiore a un anno (con scadenza all'8 luglio 2023).

5.3.2. Inoltre, risulterebbe contraria alla legge la Determinazione Regionale di proroga laddove fa decorrere l'anno di proroga dalla data della stessa Determinazione e non, invece, dalla data di scadenza del primo permesso di ricerca.

5.3.3. Rappresenta conclusivamente il Fallimento che poiché il rilascio di un permesso di ricerca mineraria incide sulla posizione giuridica del proprietario del terreno interessato, nel rispetto di quanto previsto dall'art.

1, comma 2 bis, della L. 241/1990, l'Amministrazione aveva il dovere di comportarsi, anche nei confronti del proprietario del suolo, secondo criteri di buona fede oggettiva salvaguardando la volontà del Fallimento di partecipare al procedimento avviato con la richiesta di proroga del permesso di ricerca.

Nel caso in esame, invece, l'Amministrazione regionale non soltanto avrebbe ignorato le ragioni del Fallimento proprietario dell'area, ma avrebbe addirittura prorogato l'originario permesso di ricerca facendo decorrere la durata del rinnovo dal momento in cui ha adottato la propria determinazione, invece che dalla scadenza dell'originario permesso.

6. All'udienza camerale del 6 settembre 2023, parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

7. Avverso il provvedimento di proroga del permesso di ricerca è insorta anche la società Futura srl, nella sua qualità di aggiudicataria, in data 20.5.2022, di una quota pari al 100% della piena proprietà dei terreni in questione, di proprietà del Fallimento Phoenix One srl in Liquidazione.

All'esito della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato inizialmente proposto è stato incardinato nanti questo TAR il giudizio nrg 836/2023.

7.1. Futura srl, oltre a formulare motivi di gravame sostanzialmente sovrapponibili a quelli sottoposti all'attenzione del Collegio dal Fallimento, evidenzia anche, con il motivo di gravame rubricato sub n° 4, la violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 con riferimento agli artt. 41 e 97 Cost. per omessa comparazione e ponderazione degli interessi imprenditoriali della società con conseguente insufficienza della motivazione del provvedimento di proroga, considerato che nel frattempo Futura s.r.l. ha stipulato con la società controllata Sardinia Solar Energy Isili un atto preliminare, condizionato alla insussistenza di vincoli o diritti dei terzi sul terreno, per la concessione del diritto di superficie ai fini della realizzazione di due impianti di connessione elettrica.

8. In entrambi i giudizi si è costituita la controinteressata titolare del permesso di ricerca mineraria E.TA.S. s.r.l., che ha instato per la reiezione di entrambi i gravami.

8.1. Nell'ambito del giudizio contraddistinto dal nrg 574 del 2023 si è costituita, altresì, la Regione Autonoma della Sardegna, eccependo la tardività del ricorso oltre che la sua infondatezza.

9. In vista della celebrazione dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.

9.1. In particolare, la RAS e ETAS hanno anche eccepito l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse a ricorrere in ragione dell'intervenuta scadenza del termine di efficacia della contestata proroga del permesso di ricerca.

10. Le cause sono state trattenute in decisione all'udienza del 22 maggio 2024.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi sottoposti all'odierno scrutinio, ritiene opportuno disporre la riunione degli stessi ai sensi dell'art. 70 cpa ai fini della loro trattazione congiunta, prendendo le mosse dal ricorso più risalente, ossia da quello rubricato al n. 574/2023, le cui censure vengono -nella sostanza- riproposte nel gravame 836/2023, eccezion fatta per il quarto motivo proposto in tale seconda impugnativa e che il Collegio scrutinerà partitamente.

2. I ricorsi all'attenzione del Collegio si rivelano infondati e tale infondatezza esime il Collegio dal soffermarsi sui profili di prospettata irricevibilità e improcedibilità dedotti dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata.

Ritiene, infatti, il Collegio potersi dare seguito al principio oramai consolidato in giurisprudenza in base al quale "*ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione*

del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali" (cfr. tra le tante, CdS, V, 27 maggio 2022, n. 4279).

2.1. Avuto riguardo all'asserita violazione delle prerogative partecipative concernenti il permesso di ricerca, il Collegio ritiene opportuno riepilogare, sinteticamente, i passaggi procedurali che hanno caratterizzato la vicenda.

2.1.1. L'originario titolo abilitativo all'attività di ricerca, rappresentato dalla determinazione n. 554 del 9 luglio 2021, è stato formalmente portato all'attenzione del proprietario/possessore dei fondi interessati dall'attività di ricerca con raccomandata ricevuta in data 30 agosto 2021.

2.1.2. Il rilascio del permesso di ricerca è stato, altresì, pubblicato nel BURAS n° 52, parte I[^] e II[^] del 9 settembre 2021.

2.1.3. In data 25 maggio 2022, l'Amministratore della ETAS srl, titolare del permesso di ricerca, ha formalizzato apposita istanza di proroga, acquisita al protocollo dell'Ente in data 31 maggio 2022.

2.1.4. Con nota del 20 giugno 2022 l'amministrazione regionale ha dato avvio al procedimento volto al vaglio dell'istanza di proroga e ha disposto che *“Con la finalità di rendere pubblica e consentire la partecipazione di tutti i soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio, il/i Comune/i interessato/i dovranno provvedere all'affissione o pubblicazione online nell'Albo pretorio dell'istanza (allegata in copia). La Società istante dovrà invece procedere a proprio carico alla richiesta di pubblicazione dell'allegato avviso sul BURAS all'indirizzo <http://buras.regione.sardegna.it> secondo le procedure ivi descritte.”*

2.1.5. In ottemperanza a quanto sopra disposto, nel BURAS n° 29, parte III[^] del 30 giugno 2022 è stata pubblicata l'istanza per la proroga del permesso minerario.

2.1.6. All'esito di tale pubblicazione si è sviluppata un'interlocuzione tra il Fallimento e l'Amministrazione Regionale (cfr. nota del 5 agosto 2022 e del 21 febbraio 2023 a firma del Curatore del Fallimento Phoenix One srl,

nota di riscontro della RAS, prot. 9556 del 3 marzo 2023, e atto d'intervento del Fallimento nel procedimento amministrativo del 20 marzo 2023).

2.1.7. Con la determina in epigrafe, datata 14 aprile 2023, è stato prorogato il permesso di ricerca. In tale provvedimento, l'Amministrazione Regionale ha dato atto della diffida formalizzata dal curatore del Fallimento Phoenix One Srl in liquidazione rispetto alla concessione del permesso di ricerca e del riscontro fornito dall'Ente avuto riguardo ai profili di opposizione prospettati in tale atto.

2.2. Risulta, pertanto, evidente come l'iter procedimentale sia stato condotto nel pieno rispetto delle garanzie partecipative facenti capo al proprietario del fondo, Questi, infatti, è stato dapprima notiziato con comunicazione personale del rilascio del permesso di ricerca, in ossequio al disposto dell'art. 6 del medesimo provvedimento ampliativo, e, successivamente, è stata reso edotto della formalizzata istanza di proroga e del successivo provvedimento che tale proroga accordava con la pubblicazione nel BURAS dei relativi atti.

Peraltro, va osservato che la curatela del fallimento, proprio all'esito della pubblicazione dell'istanza di proroga, ha -come sopra osservato- avviato una interlocuzione oppositiva con l'Ente concedente il permesso di ricerca. Quest'ultimo ha espressamente preso posizione sui profili di criticità rappresentati, formulando delle controdeduzioni che sono state poi riportate nel corpo della determinazione di proroga.

Non v'è dubbio, pertanto, che parte ricorrente abbia avuto modo di esplicitare, in una pluralità di momenti, le proprie ragioni sulle quali si è motivatamente espressa in senso non adesivo l'Amministrazione regionale che, con riguardo alla mancata comunicazione iniziale del permesso, ha avuto modo di fornire la prova dell'effettivo ricevimento del provvedimento ampliativo da parte del Fallimento e, con riferimento all'asserita inerzia della società ETAS nella conduzione dell'attività di

ricerca, ha dato evidenza delle risultanze trasmesse dalla medesima società in apposita relazione tecnica elaborata a sostegno dell'istanza di proroga.

2.2.1. Alcun *vulnus* partecipativo è rinvenibile, “a fortiori”, nei confronti della società FUTURA srl in quanto questa, all'epoca del rilascio dell'originario permesso, non rivestiva alcuna posizione differenziata e, al pari di tutti i soggetti potenzialmente interessati dall'iter procedimentale in questione, ben avrebbe potuto e dovuto acquisire le informazioni di interesse accedendo ai canali comunicativi rappresentati, nel caso di specie, dal Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

2.2.2. Va anche osservato che alcuna ulteriore comunicazione individuale - ulteriore rispetto a quella prescritta dall'art. 6 del permesso iniziale di ricerca- era imposta dalla normativa di settore, in quanto la notifica a cura del permissionario è funzionale “*a rendere noti i termini della concessione, al fine di consentire al proprietario la valutazione dei danni che possono derivare dall'attività di ricerca, onde richiedere il deposito di una somma a titolo di cauzione; pertanto, il concessionario ha l'onere di portare a conoscenza del proprietario gli estremi del permesso di ricerca nella fase preliminare della procedura di cui all'art. 10 r. d. 29 luglio 1927, n. 1443*” (TAR Toscana, 28/11/1980, n. 1029). Tale notifica individuale, proprio in ragione della sua funzione, non era necessaria con riguardo alla proroga del permesso che non recava alcuna modifica dell'area di intervento.

2.2.3. Osserva ulteriormente il Collegio che il Fallimento Phoenix si duole del fatto che l'ulteriore intervento procedimentale del marzo 2023 non sarebbe sfociato in un ulteriore contraddittorio.

Ma tale nota non reca alcun elemento di novità sostanziale rispetto agli aspetti di criticità già prospettati e vagliati, non imponendo una nuova riapertura del procedimento amministrativo.

In definitiva, ritiene il Collegio che, avuto riguardo al Fallimento, il contraddittorio procedimentale sia stato garantito “*senza che possa invocarsi un inesistente obbligo di reiterata confutazione di ogni*

declinazione argomentativa proposta dalla parte (...)” (cfr. Cons. Stato, V, 140 dell'8 gennaio 2020; CGARS, parere delle Sezioni riunite n. 12 del 16 gennaio 2020) e, con riguardo alla posizione rivestita dalla Società Futura srl, il mancato intervento nell'iter di proroga del permesso di ricerca non possa in alcun modo essere ascritto ad una carenza dell'Ente Regionale atteso che i vari “step” procedurali hanno trovato puntuale riscontro nel Bollettino della Regione.

2.2.4. D'altronde, anche in sede di gravame, la società Futura srl, oltre a ribadire in termini generali che ove avesse potuto partecipare al procedimento *“avrebbe potuto rappresentare e porre all'attenzione della Regione (...) la sussistenza di una situazione giuridico – fattuale sull'area incompatibile ed ostativa con l'attività prorogata”*, ha rappresentato quale elemento di criticità, *“l'omessa concreta effettuazione dei lavori previsti dal programma di ricerca prorogato e la conseguente insussistenza degli utili risultati (non) cercati, (né) ottenuti”* su cui la RAS, tuttavia, ha espressamente preso posizione all'atto del rilascio del provvedimento di proroga.

Appare quindi pertinente richiamare l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“le norme in materia di partecipazione procedimentale devono essere intese non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la Pubblica Amministrazione”* (Cons. Stato, II, sent. n. 1925 del 18 marzo 2020; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, sent., 09/04/2024, n. 6861).

A tale proposito si è osservato che *“nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale,*

avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento” (C.d.S., sez. IV, 9/12/2015, n. 5577; 15/7/2013, n. 3861, 20/2/2013, n. 1056, 16 febbraio 2012, n. 823 e 28/1/2011, n. 679; sez. V, 20/8/2013, n. 4192; T.A.R. Friuli-V. Giulia, Sent., 03/04/2024, n. 113), precisando che “le garanzie procedurali, a partire da quelle fondamentali di cui agli artt. 7 e segg., L. n. 241 del 1990, sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravii procedurali; poiché l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all’esigenza di provocare l’apporto collaborativo da parte dell’interessato, esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato sia a maggior ragione laddove - come nel caso in esame - la partecipazione sia stata nella sostanza garantita ed avvenuta” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 01/03/2024, n. 2020).

2.2.5. Della idoneità integrativa della piena conoscenza della pubblicazione nel Bollettino Regionale della Regione con riguardo ai permessi minerari, si è peraltro occupata recentemente la giurisprudenza, che ha evidenziato, a proposito dell’ampliamento della concessione, che tale tipologia di provvedimento non è annoverabile tra quelli per i quali sia necessaria la comunicazione individuale ai sensi dell’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consiglio di Stato ha, infatti, rilevato “che tale determinazione (ovvero l’ampliamento qui gravato, n.d.r.) è idonea a produrre i propri effetti anche in mancanza di notifica all’appellante, atteso che, diversamente da quanto quest’ultima sostiene, l’art. 21bis della L. 7/8/1990 n. 241 non è applicabile alla fattispecie in quanto:

- 1) la norma si riferisce ai provvedimenti limitativi “della sfera giuridica dei privati”;
- 2) per individuare tale categoria di provvedimenti occorre guardare alla funzione caratterizzante dell’atto;

3) *la determinazione dirigenziale 3/3/2015 n. G02184, ha come finalità specifica, quella di ampliare la sfera giuridica del soggetto destinatario (.....);*

4) *a nulla rileva, conseguentemente, che di riflesso sia lesiva per l'appellante” (cfr. Tar Lazio, I[^] quater, sent. 31 agosto 2017, n° 9511).*

In linea con il citato arresto si è anche osservato, da un lato, che *“nel nostro ordinamento, la notificazione individuale di un provvedimento che incida sulle posizioni giuridiche dei terzi è disposta, in via generale, dall'art. 21 bis della L. n. 241 del 1990 che però limita tale adempimento ai provvedimenti che limitino la sfera giuridica dei privati.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sent., 29/04/2022, n. 405) e dall'altro che “il permesso di ricerca mineraria non soltanto non è idoneo, di per sé, ad interferire nel diritto di proprietà delle aree comprese nel perimetro individuato, ma gli stessi lavori di ricerca non hanno significato ed effetti espropriativi di beni”.* (cfr. TAR Toscana, sez. II[^], n. 846/2014).

2.2.6. Né si può ritenere che la categoria dei *"provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato"* sia di latitudine tale da includere al suo interno anche quegli atti che producono (come nel caso di specie) effetti diretti ampliativi per il destinatario e che, solo indirettamente ed eventualmente, possono arrecare pregiudizio al soggetto terzo controinteressato.

Si deve, infatti, ritenere che i provvedimenti con effetti limitativi, per i quali l'art. 21-bis, L. n. 241 del 1990 prevede la c.d. recettività, siano solo quelli in cui la limitazione della sfera giuridica del privato è il risultato immediato dell'effetto diretto prodotto dal provvedimento nei confronti di chi ne è destinatario (v. Cons. Stato, Sez. V, Sent., 02/05/2017, n. 1978).

2.2.7. Applicati tali condivisi principi al caso all'esame, se ne può agevolmente trarre la conseguenza che, ai fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento, la pubblicazione nel BURAS dell'istanza di proroga rappresenta l'atto che, nel portare a conoscenza degli interessati (anche di coloro i quali, in via indiretta, potevano vantare un interesse

contrario alla concessione della proroga) l'avvio del relativo iter, ha consentito a questi di poter esplicitare le proprie prerogative di interlocuzione con l'Ente procedente.

3. Avuto riguardo alla prospettata insorgenza dei presupposti di decadenza dell'originario permesso di ricerca in ragione dell'inerzia del permissionario (profilo esplicitato nel primo motivo del ricorso proposto dal Fallimento Phoenix e nel secondo motivo del gravame incardinato da Futura srl), ritiene il Collegio sufficiente evidenziare come l'attività istruttoria espletata dall'Amministrazione regionale abbia condotto al rilascio della proroga, ai sensi dell'art. 7 della L.r. 15/1957 e dell'art. 6 del R.D. 1443/1927, sulla base della constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti.

Di tale approdo istruttorio, l'Ente Regionale dà atto nel provvedimento impugnato in cui viene richiamato il contenuto della relazione presentata da parte della ETAS srl di cui alla nota prot. 21035 del 30.05.2022, recante i risultati conseguiti nella vigenza del permesso di ricerca, e in relazione alla quale si afferma come *“le attività di ricerca da parte della società E.T.A.S. S.r.l. siano state regolarmente svolte”*.

3.1. In proposito, non coglie nel segno l'osservazione delle parti ricorrenti che, nella sostanza, lamentano il fatto che l'Amministrazione regionale, nel concedere la contestata proroga, si sarebbe appiattita su una *“relazione autoreferenziale”*. In realtà, dall'analisi della documentazione versata in giudizio emerge che la R.A.S. ha sì condotto l'istruttoria avendo quale base di analisi i dati forniti dal permissionario, ma è vero anche che su tale elementi ha poi operato le pertinenti verifiche che, una volta completate con esito positivo, hanno portato al rilascio del provvedimento di concessione della proroga volta al completamento dei dati necessari alla verifica quantitativa e qualitativa del minerale in questione.

Il provvedimento conclusivo dell'istruttoria, dunque, da un lato, ha vagliato la sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per la concessione

della proroga, e dall'altro ha preso puntuale posizione sui profili di asserita criticità rappresentati in sede procedimentale dal fallimento, portando dunque a compimento l'iter di verifica in maniera lineare e, all'evidenza, in modo privo di carenze formali e motivazionali.

4. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame proposto dal Fallimento (terzo motivo dell'impugnativa proposta da Futura srl), concernente l'asserita violazione dell'art. 7 della Legge Regionale 15 del 7 maggio 1957.

Tale articolo prevede che *“a seguito della richiesta di proroga, l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi”*.

La norma, tuttavia, in alcuna parte prevede che, una volta decorso il semestre, il provvedimento di proroga tardivo si riveli illegittimo o financo nullo.

In realtà, tale disposizione, all'evidenza, se contempla la posizione del soggetto destinatario del provvedimento ampliativo il quale, una volta presentata tempestivamente l'istanza di proroga, beneficia di uno spazio temporale pari a sei mesi nel corso del quale può continuare ad avvalersi del titolo originario; dall'altro non sancisce in alcun modo la consumazione del potere della p.a. ove la proroga intervenga oltre tale termine semestrale.

4.1. Va, d'altronde, osservato che, con riguardo al regime degli atti adottati tardivamente dalla p.a., l'interpretazione prevalente esclude che l'infruttuoso decorso del termine per provvedere produca la consumazione del potere e l'illegittimità del provvedimento. Infatti, salvi casi eccezionali di termini decadenziali, la violazione del dovere di provvedere entro il tempo stabilito non determina l'invalidità o l'inefficacia dell'atto tardivo della pubblica amministrazione, ma unicamente espone quest'ultima all'azione avverso il silenzio inadempimento, volta a conseguire una pronuncia che condanni l'Amministrazione a adottare il provvedimento,

nonché al rimedio risarcitorio, come risulta dal combinato disposto degli articolo 31 e 117 c.p.a. .

Si è a tale proposito precisato (cfr., “ex multis”, Consiglio di Stato, sez. IV, 06/06/2017, n. 2718) che un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio -tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento- se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca “ratio legis” in tal senso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, Sent. 06/05/2024, n. 8965).

Non pare inutile aggiungere, in termini generali, che la non perentorietà del termine entro il quale provvedere risulta confermata, secondo un argomento sistematico, dall'articolo 152 c.p.c., secondo il quale i termini sono ordinatori salvo che la legge disponga diversamente.

4.2. Peraltro, nel caso di provvedimenti tardivi favorevoli, come quello all'esame, la salvaguardia della validità dell'atto tardivo si giustifica anche in un'ottica di tutela del privato: questi, altrimenti, verrebbe doppiamente pregiudicato, dal ritardo e dalla preclusione del bene della vita cui aspira.

5. Non coglie nel segno neppure la censura rubricata sub n° III in entrambi i ricorsi, a mente dei quali sarebbe illegittimo il provvedimento di proroga laddove esso procrastina la durata del permesso di ricerca fino al 13 aprile 2024 (ovvero per la durata di un anno decorrente dalla data di rilascio della proroga stessa).

5.1. Sul punto va ribadito che l'intero impianto della legge mineraria si basa sul principio che la disponibilità del sottosuolo debba essere svincolata da quella della superficie, e che il permesso di ricerca mineraria non è di per sé idoneo ad interferire con il diritto di proprietà.

In tale contesto, si inserisce la peculiare situazione che ha interessato il permesso di ricerca in questione, nel cui ambito si è sviluppata l'interlocuzione procedimentale con la curatela del Fallimento che, da un lato, ha imposto l'espletamento del doveroso approfondimento istruttorio

di cui si è detto e, dall'altro, ha determinato il dilatarsi della tempistica per la conclusione del procedimento medesimo.

5.2. In simile peculiare situazione, appare coerente con i canoni di buona amministrazione l'operato dell'Amministrazione Regionale che ha individuato quale *dies a quo* del provvedimento di proroga/rinnovo della concessione la data dell'emissione dello stesso.

La tesi interpretativa delle ricorrenti, infatti, avrebbe condotto ad un effetto paradossalmente penalizzante per la società titolare del permesso che avrebbe visto ridursi la durata del permesso di ricerca (di durata formalmente annuale) a pochi mesi. In tal modo, quindi, il ritardo dell'Amministrazione nel rilascio del provvedimento abilitativo avrebbe penalizzato la società ETAS sotto due distinti versanti: il primo, consistente nell'imposizione dell'arresto dell'attività di ricerca per effetto dello spirare del termine di vigenza del permesso originario, pur a fronte della tempestiva presentazione dell'istanza di proroga; e il secondo, rappresentato dall'impossibilità di fruire del permesso -finalmente rilasciato- per la sua integrale durata.

6. Risulta infine infondato anche il quarto motivo di gravame proposto dalla spa FUTURA.

Questa si duole dell'asserita carente motivazione del provvedimento di proroga, che non avrebbe comparato e ponderato i diversi interessi in giuoco e, in particolare, né quelli vantati dalla ricorrente, né quelli della proprietà dell'area.

6.1. Va osservato sul punto come il Collegio abbia già evidenziato la circostanza che, in realtà, l'Amministrazione Regionale abbia compiutamente interloquuto con la curatela Fallimentare e abbia dato riscontro ai profili da questa avanzati nel corso del procedimento riportandoli nel provvedimento impugnato, e che non può essere addebitabile alla RAS la mancata rappresentazione di eventuali ulteriori profili da parte della società FUTURA srl, atteso che gli atti afferenti al

procedimento di proroga sono stati accompagnati dalle prescritte forme di pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6.2. Avuto riguardo ai profili di comparazione degli interessi coinvolti, non può non evidenziare il Collegio, poi, il fatto che proprio il rilevante interesse pubblico riconosciuto alla produzione mineraria dall'Ordinamento impedisce che il diritto di proprietà gravante sul suolo si estenda alla miniera esistente al di sotto di esso.

L'attività di bilanciamento e contemperamento degli interessi coinvolti si è, pertanto, concretizzata nel momento in cui l'Ente Regionale ha ritenuto prevalente l'interesse (anche) pubblico alla proroga del permesso di ricerca a valle del vaglio dei risultati ottenuti nel corso della prima campagna di ricerca e delle prospettive di futura coltivazione del giacimento individuato.

Ancora, a livello di normativa non può non considerarsi come l'intera architettura della legge mineraria sia informata al criterio della pubblica utilità della coltivazione mineraria e che la finalità ultima della disciplina mineraria si sostanzia nell'esigenza di favorire le attività di ricerca e di coltivazione dei giacimenti al fine di assicurare al Paese le più ampie risorse minerarie. In tale quadro si colloca, peraltro, l'art. 10 della Legge Mineraria che precisa che *“I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca”*.

Tale disposizione, da un lato, offre chiara evidenza del rilevante interesse pubblico sotteso all'attività di individuazione ed eventuale sfruttamento delle risorse minerarie e dall'altro esprime un principio che giustifica, ferme le cautele atte a scongiurare ed eventualmente indennizzare i danni prodotti dalla predetta attività alle proprietà del suolo, il carattere recessivo della posizione del proprietario/possessore del fondo rispetto alle ragioni anche pubblicistiche sottese all'espletamento delle attività assentite.

7. Per le suesposte considerazioni i ricorsi, siccome riuniti, si rivelano infondati e come tali meritevoli di reiezione.

8. I profili oggettivamente peculiari delle vicende trattate e la parziale novità delle questioni sollevate giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, siccome riuniti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Montixi

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO